

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

C.Au. APPALTO N. 1-A1/2024

ALLEGATO n. 6

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO LOTTO 1

n. **/ 2023

Lotto 1 - Servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica della sede della Prefettura "Palazzo delle regie segreterie di Stato" di Torino.

CIG B0FE99C7BC

ATTIVITA'

LOTTO 1 – Piemonte (per dettagli vedi All. ***)		
<i>Descrizione prestazione</i>	<i>Importo a base di gara Euro</i>	<i>Importo contrattuale Euro</i>
SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA / ARCHITETTURA (*) Valutazione di vulnerabilità sismica		
1. Sede della Prefettura "Palazzo delle Regie Segreterie di Stato" di Torino [A1]	91.444,00	[•]
ATTIVITA' PER INDAGINI, SAGGI E RILIEVI (valide per LC2) Esecuzione di rilievi, saggi, indagini strutturali e geognostiche, prove in situ e in laboratorio, compresi ripristini ed ogni altro onere; esclusi costi per la sicurezza.		
1. Sede della Prefettura "Palazzo delle Regie Segreterie di Stato" di Torino [B1]	202.888,00	[•]
TOTALE SERVIZI ED ATTIVITA' PER INDAGINI soggetti a ribasso [A1] + [B1]	294.332,00	[•]
COSTI ED ONERI PER LA SICUREZZA (**) Costi ed oneri per la sicurezza delle attività di indagine per rischi da interferenza		
1. Sede della Prefettura "Palazzo delle Regie Segreterie di Stato" di Torino [C1]	6.275,00	[•]
TOTALE A BASE DI GARA [A1] + [B1] + [C1]	300.607,00	[•]

C.Au. APPALTO N. 1-A1/2024

ALLEGATO n. 6

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO LOTTO 1

n. **/ 2023

Lotto 1 - Servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica della sede della Prefettura "Palazzo delle regie segreterie di Stato" di Torino.

CIG B0FE99C7BC

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

INVIMIT S.G.R. S.p.A., C.F./ P. IVA 12441721003, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona della Dr.ssa Giovanna Della Posta, in qualità di legale rappresentante e Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione ****, domiciliata ai presenti fini presso la sede della società e alla pec: invimitsgrspa@pec.it (di seguito anche solo "Invimit" o "Committente");

E

INFRATRASPORTI.TO s.r.l., C.F. 10319310016, con sede in Torino, C.so Novara n. 96, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 10319310016, in persona del Prof. Ing. Bernardino Chiaia, in qualità di legale rappresentante e Amministratore delegato munito dei necessari poteri con atto di nomina del 26/07/2022, domiciliata ai presenti fini presso la sede della società e pec infratrasportitosrl@legalmail.it (di seguito anche solo "Infra.To");

E

..... con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di, al n., REA, di, P.IVA....., in persona del _____, giusti i poteri allo stesso conferiti con, domicilio digitale pec (nel seguito per brevità anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario");

di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Infra.To s.r.l. è società a socio unico Comune di Torino, iscritta nell'Elenco delle società *in house* tenuto dall'ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, Corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.

Servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica della sede della Prefettura "Palazzo delle regie segreterie di Stato" di Torino.

- 10319310016, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino che svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di *engineering*, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci;
- b) in seguito a variazione statutaria approvata il 30 novembre 2022, Infra.To può altresì svolgere attività di committenza, anche ausiliarie e, in particolare, visto il D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 lett. z) Infra.To può preparare procedure d'appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; gestire procedure d'appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - c) In forza di Accordo Quadro di cooperazione istituzionale sottoscritto il 17 marzo 2023 tra Infra.To ed Invimit, società di gestione del risparmio costituita ed interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successivo Accordo Attuativo n. 1 sottoscritto il 6 ottobre 2023, Infra.To svolge le funzioni di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. z, All. II.1 del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti pubblici") in funzione dei livelli di qualificazione posseduta, in ordine ai servizi di verifica della vulnerabilità sismica della Sede della Prefettura "Palazzo delle Regie Segreterie di Stato" di Torino e della sede dell'arma dei Carabinieri di Vigevano (PV) e della sede dell'arma dei Carabinieri di Voghera (PV);
 - d) con Determina a contrarre dell'Amministratore Delegato di Infra.To del ** n. ***, approvata da Invimit il ****, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 71, è stata indetta la procedura la procedura di gara aperta, suddivisa in 2 lotti, per i servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica della sede della Prefettura "Palazzo delle regie segreterie di Stato" di Torino, e della sede dell'arma dei Carabinieri di Vigevano (PV) e della sede dell'arma dei Carabinieri di Voghera (PV), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) all'esito della procedura, il Lotto 1 è stato aggiudicato con Delibera del C.d.A. di Infra.To del ***, approvata da Invimit il ***, in favore di ***, sulla base dell'offerta tecnica (di seguito, anche solo l'"Offerta Tecnica") e dell'offerta economica (di seguito, anche solo l'"Offerta") (All. 1);
 - f) è stata accertata, in capo all'Appaltatore, l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice;
 - g) sono state acquisite, conformemente all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le comunicazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA), con successivo rilascio delle comunicazioni antimafia con esito negativo / *oppure* è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. / *oppure* è stata verificata l'iscrizione alla cd. *white list* della Prefettura di ****;
 - h) l'Appaltatore ha depositato nei termini di legge la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali richiesta in sede di gara (*****);
 - i) *[eventuale] con comunicazione pec Prot. *** del *** Infra.To ha avviato l'esecuzione anticipata del Contratto ai sensi degli artt. 17, co. 8 e 9, del Codice;*
 - j) il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") è l'arch. Carla Pepe, dipendente di Infra.To;
 - k) il presente Contratto, immediatamente efficace fra le Parti e viene sottoscritto da Invimit in qualità di Committente e destinataria del servizio affidato, dall'Appaltatore del servizio aggiudicato, da Infra.To in qualità di Committente ausiliaria per le attività di propria competenza.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

ART. 2 - OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

2.1. Oggetto d'appalto è il servizio di verifica della vulnerabilità sismica della sede della Prefettura "Palazzo delle regie segreterie di Stato" di Torino, secondo quanto previsto al Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa (anche CSA – Allegato 2) e al Capitolato tecnico (All. 3) cui espressamente si rinvia.

Il servizio è finalizzato al raggiungimento del livello minimo di conoscenza LC2. Nell'ipotesi in cui il Livello di conoscenza LC2 richiesto non sia raggiungibile, l'aggiudicatario dovrà espressamente relazionare in ordine alle motivazioni tecniche, in alcun modo imputabili all'aggiudicatario medesimo e alle modalità di esecuzione e/o organizzazione del servizio adottate, che hanno determinato l'impossibilità del raggiungimento del livello di conoscenza previsto, come meglio descritto al par. 1.1 del CSA. Tali motivazioni saranno valutate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico di Progetto che, se ritenute tecnicamente infondate, potranno ordinare all'aggiudicatario l'integrazione delle proprie attività eventualmente fornendo delle osservazioni da recepire.

Qualora l'aggiudicatario ritenga di poter convenientemente raggiungere, sui fabbricati oggetto della presente procedura, il Livello di Conoscenza superiore (LC3) a quello minimo richiesto (LC2), dovrà presentare ad Infra.To una formale richiesta, allegando una relazione in cui saranno esplicitate le analisi "costi/benefici", conformemente a quanto previsto dal par. 2.2. del CSA (All. 2 e 3), cui espressamente si rinvia per le specifiche relative ai Livelli di conoscenza.

2.2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio e tutte le attività affidate a regola d'arte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali, tenuto conto delle indicazioni impartite da Infra.To e delle specifiche disposizioni di legge applicabili. L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni e prescrizioni impartite dal RUP.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

3.1. Il valore complessivo dell'appalto aggiudicato è pari ad € ___ oltre IVA, di cui:

-

3.2 Nel corrispettivo sono altresì comprese tutte le spese, gli oneri anche di trasferta, costi di cancelleria e quanto necessario allo svolgimento del servizio.

ART. 4 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva imprevedute, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, Infra.To adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite

delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

Ai fini della determinazione delle variazioni, Infra.To utilizzerà gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. b), del Codice.

A tal fine, l'Appaltatore deve esibire ad Infra.To e al RUP i giustificativi a comprova dell'effettiva variazione e l'analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando le voci di prezzo per le quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e l'incidenza quantitativa rispetto alle prestazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula del presente Contratto.

Infra.To, sentita Invimit, è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dall'Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta nel primo pagamento utile successivo ad autorizzazione di Infra.To sulla base del Prospetto scadenze delle attività (All. **).

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

ART. 5 - DURATA

5.1 Il servizio ha durata pari a Il servizio in oggetto avrà durata di giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi o dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio di esecuzione anticipata del Servizio, con esclusione dei tempi necessari per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni di Invimit/InfraTo e degli Enti competenti, al termine della Fase 1, come da cronoprogramma allegato (All. 1 al CSA).

5.2 Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'Appaltatore, verrà contestato dal RUP mediante atto scritto e comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto par. 19 del CSA.

ART. 6 – MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE

6.1. Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice.

6.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, Infra.To sentita Invimit può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice.

6.3. Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 5 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze di cui all'art. 6.3 che precede rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve farne tempestiva richiesta al RUP,

allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentita la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione del servizio e l'Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 7 – PAGAMENTI

7.1. I pagamenti saranno effettuati direttamente da INVIMIT conformemente e quanto previsto nel CSA par. 15 (All. **) e secondo le seguenti modalità.

- Acconto 20% dell'importo di contratto al termine della Fase 1, comprensiva dell'acquisizione dei pareri degli Enti competenti;
- Acconto 40% dell'importo di contratto al termine della Fase 2;
- Acconto 20% dell'importo di contratto al termine della Fase3;
- Saldo 20% dell'importo di contratto al termine della Fase 4.

7.2. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale ai sensi dell'art. 125 co. 1 e All. II.14 art. 33 non è dovuta l'anticipazione.

7.3 L'aggiudicatario emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di INVIMIT S.G.R. in regime di split payment – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dovranno riportare necessariamente il CIG di riferimento.

7.4 I pagamenti saranno effettuati da Invimit S.G.R. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i art. 4, co. 4, il termine per il pagamento è di 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., previe verifiche di legge. Sarà effettuata la ritenuta pari allo 0,50% di cui all'art. 11 co. 6 del Codice, che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Infra.To del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7.5 Invimit, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull'aggiudicatario in forza del presente Contratto, provvederà a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'aggiudicatario non avrà regolarizzato la sua posizione. Qualora l'aggiudicatario non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, di volta in volta, stabiliti dal RUP, il Committente potrà provvedervi direttamente, a spese dell'aggiudicatario, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

7.6 In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal Contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori. Non sono dovuti gli interessi ove il ritardo nel pagamento sia imputabile all'aggiudicatario anche in relazione alla fatturazione.

7.8 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del Codice.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

9.1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Infra.To accrediterà all'Appaltatore gli importi dovuti esclusivamente sul conto corrente dedicato alla commessa e in particolare:

Banca

Filiale

IBAN

Intestato a

Soggetti legittimati a operare sul conto _____

10.2. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge, fatta salva in ogni caso la risoluzione del Contratto qualora Infra.To verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto e tutti i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi i codici CIG e CUP precedentemente indicati;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, co. 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- d) inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti apposite clausole con le quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge n. 136/2010;
- e) dare immediata comunicazione ad Infra.To nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 – PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al CSA par. 19 (All.to ...).

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale complessivo. In tal caso, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Infra.To su proposta del RUP.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto nel CSA par. 16 (All.to ...).

[eventuale: Conformemente a quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di gara sono affidate in subappalto le seguenti attività:].

ART. 13 – [Eventuale] AVVALIMENTO

*L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice con ***** in forza del contratto di avvalimento n. *** del *** per:*

*il requisito di partecipazione di *****/ oppure per migliorare la propria offerta come indicato nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell'offerta tecnica.*

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha costituito e depositato presso Infra.To una garanzia definitiva del valore di € *** pari a 10% dell'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso proposto del **%, emessa da ****, in data ****, n. ****.

ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è tenuto a documentare ad Infra.To l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle polizze e, in ogni caso, a dimostrare la copertura assicurativa, idonea per le attività oggetto del presente Contratto.

ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

17.1. Il RUP procede alla verifica periodica di conformità del servizio continuativo.

17.2. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal RUP al termine del Contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE

18.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, Infra.To ha diritto alla risoluzione del Contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di all'art. 120, co. 2, del Codice;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;
- d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

18.2. Infra.To risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

18.3. Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento di cui all'art. 10 dell'All. II.14, del Codice. All'esito del procedimento, Infra.To, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Appaltatore.

18.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 18.3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire la prestazione. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Infra.To risolve il contratto, con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 11 ult. co.

18.5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

18.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme di cui all'art. 18.5 che precede sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante e/o Infra.To non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice.

ART. 19 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., Infra.To può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguite, oltre al decimo dell'importo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante, anche tramite Infra.To, mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante, tramite Infra.To, prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del Contratto non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo.

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura o privata autenticata e deve essere notificata al Committente.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questi stipulato.

ART. 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti al presente Contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 210 del Codice, saranno devolute, laddove non risultino esperibili rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, alla giurisdizione e alla cognizione del giudice ordinario. È competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in ____, Via ____ n. _____, PEC: ____.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto di appalto fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mezzo PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore.

L'elezione del domicilio sarà dichiarata contestualmente alla stipula del Contratto o al verbale di inizio attività.

Eventuali comunicazioni dirette alle imprese mandanti e ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio dell'Appaltatore a mezzo PEC, all'indirizzo individuato come sopra e tempestivamente comunicato al Committente.

ART. 23 – TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente, che opera in regime di *split payment*.

L'Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il Contratto per l'esecuzione dei servizi di cui al presente atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusto l'art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all'IVA.

Gli oneri previdenziali saranno dovuti laddove previsti.

ART. 24 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore in esecuzione del presente Contratto sono di proprietà del Committente, che potrà disporre, senza restrizioni, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la

duplicazione e cessione, anche parziale.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al Servizio affidato che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente al Contratto o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Appaltatore per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 25 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La registrazione del presente Contratto è prevista in caso d'uso.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'imposta di bollo è dovuta dall'Appaltatore in misura fissa in € **** ai sensi dell'Allegato I.4 Tabella A del Codice, mediante pagamento F24. La stessa ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 446 del 9 ottobre 2023, in relazione alla eventuale fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito "Normativa Privacy"), in conformità con le disposizioni sancite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente nel corso dell'esecuzione dello stesso saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Contratto, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, *inter alia*, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per dati personali (di seguito "dati") deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell'ambito

dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente Contratto.

Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge e di Contratto, si rendono necessari per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

La firma del presente Contratto comporta l'accettazione al conferimento e al trattamento dei dati.

Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 27 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. *pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 3 (tre) anni e che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

ART. 28 – VARIE

Il presente Contratto consta di fogli ** pari a ** pagine, oltre all'indice.

ART. 29 – SERVIZI ANALOGHI

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna e negoziare entro e non oltre il termine di 3 anni dalla comunicazione di aggiudicazione, la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, conformemente a quanto previsto al CSA par. 7 (All. **).

ART. 30 – ALLEGATI [da definire]

1. Offerta dell'Appaltatore;
2. CSA

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell'intero documento nel suo complesso.

Per INVIMIT S.G.R.

Dr.ssa Giovanna Della Posta

Legale Rappresentante

Per Infratrasporti.To S.r.l.

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Legale rappresentante

Per l'Appaltatore

.....

.....